



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
EX DGPQA – EX PQA4

Risposte alle domande e richieste di chiarimento relative alla misura

“Interventi per la filiera agroalimentare DOP e IGP”

D.M. n. 451755 del 05/09/2023 e D.D. n. 117507 dell'11/03/2024

(aggiornamento n. 1 del 15/03/2024)

1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE: *Nel caso di presentazione del progetto da parte di un'ATI, la documentazione richiesta dal Decreto deve essere predisposta da tutti i soggetti facenti parte dell'ATI, tranne le dichiarazioni attestanti il possesso delle capacità economica-finanziaria, tecnico-organizzativa, che deve essere posseduta e attestata da almeno 1 dei soggetti componenti.*

Al riguardo si chiede quanto segue:

- *Il possesso della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa deve essere attestata necessariamente dal soggetto capofila oppure da chiunque altro componente l'ATI?*
- *Il Soggetto che dichiara il possesso dei requisiti di cui sopra, deve comprovare tutte e tre le lettere di cui all'articolo 4 comma 2 del Decreto 11 marzo 2024, sotto riportate:*
 - *Indicazione dati relativi al bilancio e fatturato dell'ultimo biennio. Se il valore medio totale del bilancio e del fatturato sono entrambi inferiori all'importo della quota di spesa non coperta da contributo, che dovrà essere indicato nella domanda di contributo, è necessario allegare una idonea referenza bancaria (mediante modulistica)*
 - *Organigramma: oltre agli organi statutari deve prevedere almeno la presenza di una figura professionale dotata di idonee competenze nei settori di attività previsti dal decreto, allegando il curriculum vitae*
 - *Indicazione delle attività, analoghe a quelle previste dal Decreto, svolte in collaborazione e/o con il contributo di pubbliche amministrazioni?*

Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del D.D. n. 117507 dell'11/03/2024, in caso di presentazione della domanda di contributo da parte di un'associazione temporanea tra Consorzi di tutela, è sufficiente che il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, del D.D. n. 117507 dell'11/03/2024 (*“capacità economica-finanziaria, capacità tecnico-organizzativa, mezzi e strumenti idonei per la realizzazione e la gestione delle iniziative proposte”*) venga attestato da almeno uno dei soggetti componenti dell'associazione temporanea.

Quest'ultimo potrà essere il soggetto qualificato come "mandatario" nella domanda di contributo (ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del D.D. n. 117507 dell'11/03/2024) oppure qualsiasi altro componente dell'associazione temporanea (mandante).

Tale soggetto, ad ogni modo, dovrà possedere e attestare, cumulativamente, il possesso di tutti e tre i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, del D.D. n. 117507 dell'11/03/2024.

Resta fermo che, ai sensi del medesimo articolo 4, comma 7, del D.D. n. 117507 dell'11/03/2024, tutte le altre dichiarazioni, ad eccezione di quelle sopra indicate, dovranno essere presentate per ciascun componente dell'associazione temporanea.

2) SPESE AMMISSIBILI: Per la realizzazione delle attività previste dal Decreto è possibile avvalersi della collaborazione di una Società/Associazione/Agenzia che svolga attività di coordinamento delle attività oggetto di richiesta?

Le attività previste dal D.M. n. 451755 del 05/09/2023 e dal D.D. n. 117507 dell'11/03/2024 possono essere svolte, indifferentemente, da personale dipendente del soggetto beneficiario o da personale esterno legato contrattualmente al soggetto beneficiario (ad esempio: contratto d'opera, prestazione di servizi, ecc...), fermo restando che le spese ammissibili sono esclusivamente quelle riportate nell'Allegato 2 al D.D. n. 117507 dell'11/03/2024.

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: L'organigramma deve prevedere la presenza di una "figura professionale" dotata di idonee competenze nei settori di attività previsti dal decreto, allegando il curriculum vitae. Cosa si intende per "figura professionale"? Può essere anche il Direttore del Consorzio? Oppure un collaboratore che ha un contratto in essere con il Consorzio? Se il Consorzio non ha nel proprio organico una "figura professionale" può presentare domanda o deve necessariamente presentare un progetto in ATI con altri Consorzi?

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b) del D.D. n. 117507 dell'11/03/2024, nella struttura organizzativa (organigramma) del soggetto beneficiario deve essere prevista, oltre agli organi statutari, la presenza di almeno una figura professionale dotata di idonee competenze nei settori di attività previsti dalla presente misura, il cui *curriculum vitae* deve essere allegato alla domanda di contributo.

La suddetta figura professionale potrà essere individuata nel direttore del Consorzio o in altri collaboratori che hanno un contratto in essere con il Consorzio, fermo restando che l'idoneità delle competenze possedute da tale figura professionale, indicate nel *curriculum vitae*, sarà valutata in relazione alle singole tipologie di attività che si intendono svolgere, indicate nella domanda di contributo tra quelle previste dall'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 451755 del 05/09/2023.

La presenza nella struttura organizzativa del Consorzio di almeno una figura professionale nei termini sopra indicati costituisce uno dei requisiti di partecipazione, pertanto, dovrà essere posseduto al momento della presentazione della domanda di contributo.

È fatto salvo quanto già indicato nella FAQ n. 1).

4) DOCUMENTAZIONE: *All'articolo 8 comma 2 lettera a) si precisa che nella relazione illustrativa, è necessario descrivere, "il sistema di controllo dell'esecuzione del progetto, corredato da indicatori di risultato". Cosa si intende per "sistema di controllo"?*

Per "sistema di controllo dell'esecuzione del progetto", ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a) del D.D. n. 117507 dell'11/03/2024, si intende l'insieme delle misure predisposte per monitorare l'attuazione del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati. A tale scopo, il sistema di controllo dovrà essere corredato da indicatori di risultato.

5) DOCUMENTAZIONE: *Nell'ipotesi di svolgimento di attività quali:*

a) Campagne di informazione

b) Azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità

c) Partecipazione a fiere

d) Attività di divulgazione, informazione e formazione

il Decreto dispone di presentare un piano economico giustificativo dell'utilità pluriennale dei costi ammissibili alle agevolazioni. Che cosa si intende?

Nel caso di presentazione del progetto da parte di un'ATI costituita tra Consorzi riconosciuti da oltre 5 anni e Consorzi da meno di 5 anni, tutti i componenti l'ATI devono presentare un piano economico giustificativo dell'utilità pluriennale dei costi ammissibili alle agevolazioni?

Si premette che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.M. n. 451755 del 05/09/2023, ai fini della presente misura, sono ammesse le sole spese in conto capitale che costituiscano «immobilizzazioni immateriali» e, in particolare, «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo», che non esauriscono la loro utilità nell'esercizio in cui sono sostenuti (in tal senso, l'utilità è pluriennale).

In particolare, i «costi di impianto e di ampliamento», relativi alle attività indicate nel quesito, sono quelli previsti dall'articolo 4, comma 3, del D.M. n. 451755 del 05/09/2023 e, quindi, si riferiscono sia ai Consorzi di tutela riconosciuti da meno di 5 anni (start-up), sia ai Consorzi di tutela riconosciuti da oltre 5 anni.

In tali ipotesi, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.M. n. 451755 del 05/09/2023, la concessione dei contributi previsti dal presente decreto è subordinata alla predisposizione e presentazione, da parte dei soggetti beneficiari (singolo Consorzio oppure associazione temporanea tra Consorzi), di apposito piano economico giustificativo dell'utilità pluriennale dei predetti costi ammissibili alle agevolazioni.

A tal riguardo, secondo i principi contabili nazionali attualmente vigenti, il piano economico deve indicare, al momento della rilevazione iniziale dei costi sopra indicati, le determinate condizioni gestionali, produttive, di mercato al verificarsi delle quali l'utilità pluriennale risulta giustificabile.

In caso di presentazione della domanda di contributo da parte di associazioni temporanee tra Consorzi, potrà essere presentato un unico piano economico, purché contenga tutte le informazioni necessarie riferite a ciascun componente dell'associazione stessa.

6) OBBLIGHI DI TRASPARENZA: *L'Articolo 7 comma 1 prevede, nel caso di progetti di sviluppo, la pubblicazione su un sito web di una serie di informazioni circa l'attuazione del progetto, gli obiettivi, i risultati.*

Nel caso di progetto presentato da un'ATI, tutti i componenti devono pubblicare i suddetti dati su un proprio sito o devono essere pubblicati unicamente dal soggetto capofila?

Nel caso di presentazione della domanda di contributo da parte di un'associazione temporanea tra Consorzi di tutela, le informazioni indicate nell'articolo 7 del D.D. n. n. 117507 dell'11/03/2024 dovranno essere pubblicate su un sito web "accessibile al pubblico", pertanto, l'accesso alle predette informazioni non potrà essere riservato ai soli soggetti associati.

Ciò posto, le sopra citate informazioni, nella loro completezza, potranno essere pubblicate anche soltanto sul sito web del soggetto qualificato come "mandatario" nella domanda di contributo (ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del D.D. n. 117507 dell'11/03/2024) oppure sul sito web di qualsiasi altro componente dell'associazione temporanea (mandante).

7) SOGGETTI RICHIEDENTI: l'ATI può essere costituita da più Consorzi anche appartenenti a diverse filiere (ad esempio formaggi e ortofrutta?) C'è un numero massimo di Consorzi che possono costituire l'ATI?

L'associazione temporanea prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 451755 del 05/09/2023 può essere costituita tra i Consorzi di tutela in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del D.M. n. 451755 del 05/09/2023 e dall'articolo 4 del D.D. n. 117507 dell'11/03/2024.

Non sono previste limitazioni legate all'appartenenza a diverse filiere, né un numero massimo di partecipanti alla suddetta associazione temporanea tra Consorzi di tutela.

IL DIRETTORE GENERALE

Eleonora Iacovoni

(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

 IACOVONI ELEONORA
MIPAAF
DIRIGENTE II FASCIA
20.03.2024 09:08:16
GMT+01:00

Il Dirigente: R. Cafiero

(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

 ROBERTA
CAFIERO
MiPAAF
19.03.2024
14:54:52
GMT+01:00



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
EX DGPQA – EX PQA4

Risposte alle domande e richieste di chiarimento relative alla misura

“Interventi per la filiera agroalimentare DOP e IGP”

D.M. n. 451755 del 05/09/2023 e D.D. n. 117507 dell'11/03/2024

(aggiornamento n. 2 del 20/03/2024)

8) SPESE AMMISSIBILI: *le seguenti attività possono rientrare in quelle previste dal D.M. 451755 del 05/09/2023 e dal D.D. n. 117507 dell'11/03/2024: attività nei punti vendita del canale GDO quali, a titolo di esempio, le attività di degustazione, informazione e promozione con hostess rivolte ai consumatori finali con le sottovoci:*

- costo hostess
- noleggio spazio espositivo
- prodotto per degustazione
- materiali di allestimento corner
- materiali di comunicazione?

Premesso che le attività finanziabili sono quelle previste dall'articolo 4 del D.M. 451755 del 05/09/2023 e che le spese ammissibili sono elencate nell'Allegato 2 al D.D. n. 117507 dell'11/03/2024, le attività indicate nel quesito possono astrattamente rientrare tra le “campagne di informazione” (art. 4, co. 1, lett. a) del D.M. 451755 del 05/09/2023) se aventi ad oggetto, in particolare, i sistemi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

Ciò posto, ai fini della valutazione sull'ammissibilità in concreto della spesa, nella domanda di contributo è necessario giustificare le singole voci di costo sotto il profilo dell'adeguatezza e della pertinenza e allegare il curriculum vitae del personale impiegato nelle attività progettuali, che dovrà essere dotato delle necessarie competenze, nonché i documenti giustificativi delle spese indicate (ad esempio, dettagliati preventivi e/o tariffari), ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere a), c) e f) del D.D. n. 117507 dell'11/03/2024.

9) ESECUZIONE DEL PROGETTO: *il D.M. 451755 del 05/09/2023 prevede il vincolo di realizzazione nei 15 mesi successivi alla data di concessione. Non è chiaro cosa succeda qualora la data di concessione risulti incerta (ad esempio se il progetto prevede la partecipazione ad una fiera nel mese di settembre e la concessione del contributo è disposta ad ottobre). Pertanto, è necessario chiarire che in caso di concessione successiva ad una data*

minima (es. 30 giugno) il beneficiario potrà, ai sensi dell'art. 10 comma 2 e 3, rimodulare il progetto per le eventuali attività non più fattibili a causa dello slittamento.

Si premette che, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del D.M. 451755 del 05/09/2023 e dell'articolo 5, comma 5, del D.D. n. 117507 dell'11/03/2024, le attività finanziabili dalla presente misura non possono essere svolte prima della data di concessione del contributo e devono essere completate entro 15 mesi dalla medesima data, salvo concessione di proroga del termine di scadenza (per una sola volta), per eccezionali e comprovate difficoltà operative verificatesi in corso di esecuzione, previa presentazione di motivata istanza secondo le modalità previste.

Il successivo articolo 10 del D.D. n. 117507 dell'11/03/2024 prevede, invece, tre diverse ipotesi di variante, in particolare:

- variazione compensativa delle spese superiore al 20% (comma 1) e sostituzione di un'attività con altra della stessa tipologia (comma 2), entrambe soggette ad autorizzazione preventiva del Ministero, a pena di revoca dell'intero contributo concesso, e con necessità di motivazione della richiesta;
- variazione compensativa delle spese pari o inferiore al 20% (comma 4), per cui è prevista una semplice comunicazione preventiva al Ministero, a pena di inammissibilità della sola spesa effettuata, senza obbligo di motivazione.

Il ricorso allo strumento delle varianti soggette ad autorizzazione preventiva, sopra citate, deve essere limitato ai soli casi in cui il verificarsi di eventi sopravvenuti ed imprevedibili al momento della presentazione della domanda di contributo rendano necessario un adeguamento del progetto originario alla nuova situazione di fatto venutasi a creare. Tali circostanze dovranno essere debitamente indicate nella motivazione della richiesta di variante, a pena di inammissibilità della stessa.

Ciò posto, in considerazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo (15 maggio 2024) e dei tempi tecnici necessari per i conseguenti adempimenti istruttori (*valutazione delle domande stesse da parte dell'apposita Commissione ministeriale; approvazione della graduatoria e riparto dei fondi; emanazione dei provvedimenti di concessione; registrazione da parte dell'Organo di controllo*), al fine di evitare il verificarsi di ipotesi come quelle descritte nel quesito, si raccomanda di programmare l'inizio delle attività progettuali non prima del mese di gennaio 2025.

10) ATTIVITÀ FINANZIABILI: per “nuovo mercato internazionale” si intende il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, al di fuori dell'Italia, oppure il territorio di un Paese terzo o, per i Paesi terzi indicati nell'Allegato 1 al D.D. n. 117507 dell'11/03/2024, parte di esso, in cui nel triennio 2019-2022 sia stata commercializzata, in media, una quota inferiore al 2 per cento del totale della produzione certificata. Tale soglia è indipendente dal tipo di azione posta in essere?

Si, tale soglia è indipendente dal tipo di azione posta in essere. Difatti, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b) del D.M. 451755 del 05/09/2023, le attività volte ad accrescere la capacità operativa dei soggetti beneficiari, per l'apertura di nuovi mercati nazionali e/o internazionali dei prodotti agroalimentari designati da DOP o IGP si riferiscono alle attività indicate nel precedente comma 1, lettere dalla a) alla d) del medesimo articolo 4 del D.M. 451755 del 05/09/2023, poste

in essere da soggetti beneficiari che non siano considerati «start-up» (per la definizione di «start-up» si veda l'art. 4, co. 3, lett. a) del D.M. 451755 del 05/09/2023).

11) ATTIVITÀ FINANZIABILI: in relazione all'art. 4, c. 1 del DM 5 settembre 2023, in quale modo è possibile individuare le attività previste dalle lettere a) a d) dell'articolo summenzionato "nelle voci BI1 e BI2 dell'attivo dello stato patrimoniale", ossia immobilizzazioni materiali e immateriali?

Si premette che le voci BI1 e BI2 dell'attivo dello stato patrimoniale fanno esclusivo riferimento alle «immobilizzazioni immateriali».

Ciò posto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.M. 451755 del 05/09/2023 sono ammesse a contributo le sole spese in conto capitale che costituiscano «immobilizzazioni immateriali» e, in particolare, «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo».

I «costi di impianto e di ampliamento» sono quelli descritti nel successivo comma 3 dell'articolo 4 del D.M. 451755 del 05/09/2023, mentre i «costi di sviluppo» sono previsti nel successivo comma 5 del medesimo articolo.

12) CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI: l'allegato I del DM 5 settembre 2023 riporta i criteri di valutazione delle domande di contributo. In merito alla rappresentatività del Consorzio di tutela, come deve essere calcolata in caso di ATI? È necessario che tutti i partecipanti rispettino il requisito?

Il secondo criterio "soggettivo" di attribuzione dei punteggi previsto nell'Allegato 1 al D.M. 451755 del 05/09/2023 prevede una premialità per quei Consorzi di tutela che dimostrino, nella domanda di contributo, il possesso di una rappresentatività superiore a quella prevista dall'articolo 5, comma 1, del D.M. 61413 del 12/04/2000 ai fini del riconoscimento del Consorzio stesso, in particolare:

- se il Consorzio di tutela dimostra una rappresentatività, nell'ambito della pertinente categoria prevista dall'articolo 4 del sopra citato D.M. 61413 del 12/04/2000, superiore al 70% ma inferiore all'80% della produzione controllata dall'organismo di controllo privato autorizzato o dall'autorità pubblica designata dal MASAF e ritenuta idonea alla certificazione a DOP o IGP, ottiene un punteggio aggiuntivo di 5 punti;
- mentre, se la suddetta rappresentatività è pari o superiore all'80 per cento, il punteggio aggiuntivo è di 8 punti.

Ciò posto, in caso di presentazione della domanda di contributo da parte di un'associazione temporanea tra Consorzi di tutela, è necessario che tutti i partecipanti alla stessa rispettino uno dei requisiti sopra citati per far ottenere al soggetto richiedente il relativo punteggio premiale.

13) ATTIVITÀ FINANZIABILI: in caso di progetto presentato da associazioni temporanee tra i Consorzi di tutela, è richiesto che tutte le azioni siano svolte congiuntamente dai Consorzi riuniti in ATI? Qualora ci si costituisca in ATI, se un Consorzio avesse un mercato nella propria area di produzione inferiore al 2% potrebbe realizzare ivi azioni, e ottenere i relativi punti da parte della Commissione di Valutazione anche se l'area di produzione è tale solo per uno dei soggetti costituente l'ATI?

In caso di presentazione della domanda di contributo da parte di un'associazione temporanea tra Consorzi di tutela, è necessario allegare un protocollo d'intesa da cui risultino gli accordi che regolano i rapporti interni tra gli associati, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.D. n. 117507 dell'11/03/2024.

Nell'ambito del sopra citato protocollo d'intesa potranno essere indicate le azioni che saranno svolte congiuntamente o singolarmente dai Consorzi associati.

Nel caso in cui le condizioni previste per l'apertura di un "nuovo mercato" (articolo 5, comma 2, del D.D. n. 117507 dell'11/03/2024) sono rispettate soltanto da uno dei soggetti costituenti l'associazione temporanea:

- le attività progettuali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere dalla a) alla d) del D.M. 451755 del 05/09/2023 potranno avere ad oggetto esclusivamente il prodotto designato da DOP o IGP per il quale le predette condizioni risultano soddisfatte;
- il punteggio relativo alla "rilevanza e numero delle azioni di promozione" (v. Allegato 1 al D.M. 451755 del 05/09/2023) è attribuito al soggetto richiedente, cioè all'associazione temporanea.

Nell'ipotesi sopra prospettata, è sempre fatta salva la possibilità per il Consorzio che rispetta le condizioni previste per l'apertura di un "nuovo mercato" di avvalersi – per le attività progettuali aventi ad oggetto la propria denominazione d'origine o indicazione geografica – delle strutture e del personale degli altri Consorzi associati (che non rispettano tali condizioni), purché tale facoltà sia prevista nel protocollo d'intesa.

14) ATTIVITÀ FINANZIABILI: l'art. 5, c. 2, lett. a e lett. b) prevede il triennio 2019-2022 quale periodo di riferimento della quota totale di produzione certificata commercializzata. In realtà, il periodo dal 2019 al 2022 individua 4 anni civili. Pertanto, quale è il periodo di riferimento da tenere in considerazione?

Con riferimento all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b) del D.D. n. 117507 dell'11/03/2024 è possibile prendere a riferimento, in base alla disponibilità dei dati, un periodo continuativo di tre anni nell'ambito del periodo 2019-2022.

15) ATTIVITÀ FINANZIABILI: il progetto può essere presentato su uno o su più Paesi contemporaneamente e, in questo caso, insieme mercato intero e Paesi terzi insieme?

Sì, sia su più paesi contemporaneamente sia mercato interno e paesi terzi insieme.

16) SPESE AMMISSIBILI: per la selezione dell'agenzia la procedura è quella dei 3 preventivi?

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere a) e c) del D.D. n. 117507 dell'11/03/2024, in allegato alla domanda di contributo è necessario presentare una relazione illustrativa che indichi, tra l'altro, gli elementi che giustifichino l'adeguatezza e pertinenza delle spese relative alle attività progettuali e i documenti a giustificazione delle predette spese indicate nella relazione illustrativa, come, ad esempio, dettagliati preventivi rilasciati dai fornitori di beni e/o prestatori di servizi prescelti oppure tariffari.

Ciò posto, non è necessario selezionare il fornitore di beni e/o il prestatore di servizi attraverso una procedura comparativa tra 3 preventivi, se vengono forniti precisi elementi in grado di giustificare l'adeguatezza e pertinenza delle spese.

IL DIRETTORE GENERALE

Eleonora Iacovoni

(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

 IACOVONI ELEONORA
MiPAAF
DIRIGENTE II FASCIA
20.03.2024 19:06:43 GMT+01:00

Il Dirigente

Roberta Cafiero

(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)



ROBERTA
CAFIERO
MiPAAF
20.03.2024
16:41:19
GMT+01:00

<St